

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 1972.

DECRETI

PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 1973.

Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, recante norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale;

Visto il decreto presidenziale 30 giugno 1962, n. 2, con il quale è stato approvato lo statuto del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale;

Visto il decreto presidenziale 5 luglio 1967, n. 54-A con il quale sulla base dei verbali redatti dall'apposita Commissione elettorale in data 26 e 27 giugno 1967 sono stati resi esecutivi i risultati delle votazioni svoltesi il 22 giugno 1967 per le elezioni dei rappresentanti del personale regionale in servizio ed in pensione nel Consiglio di amministrazione del predetto Fondo;

Visto il decreto presidenziale 5 luglio 1967, n. 58-A, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1967, reg. n. 1 foglio n. 53, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale e sono stati chiamati a far parte del predetto Organo, in rappresentanza del personale in servizio appartenente alla carriera direttiva il dr. Tricomi Vincenzo ed il dr. Randazzo Giovanni, ed in rappresentanza del personale in servizio appartenente alla carriera ausiliaria il sig. Ciuro Antonino ed il sig. Meraviglia Giuseppe;

Considerato che il dr. Tricomi Vincenzo ed il sig. Meraviglia Giuseppe, con decreti presidenziali n. 943 dell'1 giugno 1970 e n. 1711-Q del 26 aprile 1973 sono stati rispettivamente, collocati a riposo a domanda a decorrere dal 30 giugno 1973 e dall'1 maggio 1973, in base alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione in seno al suddetto Consiglio a norma dell'art. 26 del sopraccitato D.P. 30 giugno 1962, n. 2;

Rilevato che in base allo scrutinio generale delle votazioni risultanti dai suindicati verbali della Commissione elettorale primo dei non eletti fra i candidati del personale in servizio appartenente alla carriera direttiva risulta il dr. Consoli Vittorio e primo dei non eletti fra i candidati del personale della carriera ausiliaria il sig. Russo Ausilio;

Visto l'art. 20 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2;

Decreta

Art. 1

Il dr. Consoli Vittorio, dirigente del ruolo del personale amministrativo della Regione siciliana, nato 16 settembre 1928 è nominato con effetto dal 30 giugno 1973, in rappresentanza del personale in servizio appartenente alla carriera direttiva, oggi qualifica dirigente, componente del Consiglio di amministrazione, del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale in sostituzione del dr. Vincenzo Tricomi.

Art. 2

Il sig. Russo Ausilio, commesso, nato il 5 settembre 1931, è nominato, con effetto dal 1° maggio 1973, in rappresentanza del personale in servizio appartenente alla carriera ausiliaria, oggi qualifica di commesso, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale in sostituzione del sig. Meraviglia Giuseppe.

Art. 3

Il dr. Vittorio Consoli ed il sig. Ausilio Russo resteranno in carica fino alla scadenza stabilita per gli altri consiglieri d'amministrazione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana nominati con decreto presidenziale n. 58-A del 5 luglio 1967.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 luglio 1973.

GIUMMARRA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza regionale - addì 2 agosto 1973. Registro n. 9, foglio n. 397

(1659)

DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Piedimonte Etneo

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 31 maggio 1972 ha deliberato con verbale n. 43 di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio comunale di Piedimonte Etneo, verso la pendici dell'Etna delimitato a sud dal confine comunale con i territori limitrofi parte di S. Alfio e parte di Mascali, a nord dal confine con il Comune di Linguaglossa fino all'altezza della strada provinciale n. 59 e di qui seguendo,

come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada stessa inglobando in esso una fascia dell'ampiezza di metri 200 computati rispetto al ciglio lato valle della predetta strada;

Considerato che il predetto verbale n. 43 è stato affisso, per il periodo prescritto di tre mesi dal 13 luglio 1972 al 12 ottobre 1972, presso l'albo comunale di Piedimonte Etneo;

Considerato che il predetto verbale n. 43 è stato depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'art. 3 della legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Piedimonte Etneo costituisce nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, bellezza panoramica perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricchi di boschi e vigneti ed, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità per le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le ere geologiche; i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano inoltre una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate:

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Piedimonte Etneo, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie si estende verso le pendici dell'Etna, delimitata: a sud dal confine comunale con i territori limitrofi parte di S. Alfio e parte di Mascali e a nord dal confine con il comune di Linguaglossa fino all'altezza della strada provinciale n. 59 e di qui seguendo, come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada stessa inglobando in esso una fascia dell'ampiezza di metri 200 computato rispetto al ciglio lato valle della predetta strada allo scopo di consentire la veduta del panorama della sottostante vallata dei numerosi punti di vista aperti al pubblico godimento.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta del 31 maggio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali. Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Piedimonte Etneo, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del comune medesimo.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici del predetto Comune ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 24 luglio 1973.

GIUMMARRA

Allegato

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania

(Verbale n. 43 del 31 maggio 1972)

L'anno 1972 il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 23 maggio 1972, si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Piedimonte Etneo - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

Secondo argomento: vincolo paesistico di parte del territorio comunale di Piedimonte Etneo.

Sono presenti e votanti:

- 1) Dott. arch. Enrico Ambra - presidente;
 - 2) Dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale, v. presidente;
 - 3) Avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania, componente;
 - 4) Ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania, componente;
 - 5) Sig. Alfio Pittera - Sindaco di Piedimonte Etneo; componente;
 - 6) Dott. Rosario Piccione - capo dell'Ispettorato forestale di Catania, componente.
- Funge da segretario il dott. Licia Costa della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

LA COMMISSIONE

Considerato che il territorio comunale di Piedimonte Etneo costituisce nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri Comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

DILIBERA

All'unanimità col voto favorevole dei sigg.ri: arch. Enrico Ambra, presidente; arch. Paolo Paolini, v. presidente; avv. Filippo Ielo, componente; ing. Alfio Faro, componente; sig. Alfio Pittera, Sindaco di Piedimonte Etneo, componente; dott. Rosario Piccione, capo dell'Ispettorato forestale, componente: di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 1 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del Comune di Piedimonte Etneo verso le pendici dell'Etna delimitato: a sud dal confine comunale con i territori limitrofi parte di S. Alfio e parte di Mascali; a nord dal confine con il Comune di Linguaglossa fino all'altezza della strada provinciale n. 59 e di qui seguendo, come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada stessa inglobando in esso una fascia dell'ampiezza di metri 200 computati rispetto al ciglio lato valle della predetta strada allo scopo di consentire la veduta del panorama della sottostante vallata dai numerosi punti di vista aperti al pubblico godimento.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente
Enrico Ambra

(1660)

INDUSTRIA E COMMERCIO

DECRETO 8 agosto 1973.

Autorizzazione a svincolare un deposito cauzionale di azioni al portatore effettuato dalla S.p.A. Adelskam con sede in Camporeale.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;
Visto il regolamento approvato con D.P.R.S. 5 marzo 1949, n. 8;

Visto il D.I. n. 1033 del 28 luglio 1970 con il quale la S.p.A. Adelskam, con sede in Camporeale, è stata autorizzata ad emettere n. 2.500 azioni al portatore per complessive L. 250.000.000;

Vista l'istanza in data 2 luglio 1973 con la quale la stessa società, rappresentata dall'amministratore unico Simone Biuso chiede, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.S. 5 marzo 1949, n. 8, di essere autorizzata a svincolare il deposito cauzionale di n. 250 azioni al portatore da L. 100.000 effettuato presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia in data 21 ottobre 1970 ai sensi dell'art. 3 del citato D.I.;

Considerato che la società ha ottemperato a tutti gli obblighi imposti con il decreto suddetto ed ha osservato tutte le prescrizioni previste dalla citata legge regionale 8 luglio 1948, n. 32 e relativo regolamento per cui ricorrono gli estremi per dar luogo al richiesto svincolo del deposito cauzionale;

Decreta

Art. 1

La S.p.A. Adelskam, con sede in Camporeale e domicilio eletto in Palermo, via Giuseppe Piazza 15, è autorizzata a svincolare il deposito di n. 250 azioni al portatore da L. 100.000 ciascuna, costituito in data 21 ottobre 1970 presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 1033 del 28 luglio 1970.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

L'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Palermo è incaricato della notifica del presente decreto.

Palermo, 8 agosto 1973.

(1661)

CAPRIA

DECRETO 9 agosto 1973.

Autorizzazione alla società AGATIRSIDE S.p.A., con sede in Palermo, ad emettere nuove azioni al portatore per l'aumento del capitale sociale.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32
Visto il regolamento a detta legge approvato con D.P.R.S. 5 marzo 1949, n. 8;
Visto il D. M. 23 febbraio 1950 con il quale è stata soppressa la Sottocommissione industria per la Sicilia;

Vista la istanza in data 26 aprile 1973 con la quale la AGATIRSIDE S.p.a. con sede in Palermo, via Peloritani 9, rappresentata dalla signora Giovanna di Caro, nella qualità di amministratore unico, chiede di essere autorizzata a convertire il capitale originario di lire 1.000.000, rappresentato da n. 100 azioni nominative da L. 10.000 cadauna, in altrettante azioni al portatore nonchè ad emettere, per l'aumento di detto capitale sociale fino a L. 200.000.000, deliberato dall'Amministratore unico con verbale del 28 dicembre 1972, registrato a Palermo il 2 gennaio 1973 al n. 116, depositato, annotato e trascritto presso la cancelleria del Tribunale di Palermo al n. reg. ord. 617 soc. 12061, numero 1990 nuove azioni al portatore da L. 10.000 cadauna;

Visti l'atto costitutivo ed il relativo statuto della predetta società in data 6 novembre 1972, registrato a Palermo il 13 novembre 1972 al n. 15765, depositato, annotato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il primo febbraio 1973 al n. reg. ord. 313 soc. 12061;

Considerato che sia il capitale sociale originario sia quello ricavato dall'operazione di aumento, come sopra deliberato, sarà destinato dalla società, alla realizzazione di un complesso Turistico-alberghiero, tecnicamente organizzato, in Capo d'Orlando, località Vina, da denominare « Nettuno »;

Visti la relazione tecnico-finanziaria ed il progetto planimetrico relativi allo stabilimento da realizzare;

Ritenuto che l'istanza è meritevole di accoglimento in quanto risulta evidente la destinazione del capitale azionario per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;